

AZIENDA SPECIALE FARMASABINA

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE DELL'AZIENDA ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione o obiettivi dell'Azienda

Art. 2 - Sede dell'Azienda

Art. 3 - Oggetto dell'Azienda

TITOLO II: ORGANI AZIENDALI

Art. 4 – Organi aziendali

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e revoca

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Interventi alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 – Svolgimento, verbalizzazione e pubblicità delle sedute

Art. 10 – Presidente

Art. 11 – Compiti del Presidente

Art. 12 – Il Direttore Generale

Art. 13 – Il Direttore Generale: sostituzione

Art. 14 – Il Direttore Generale: funzioni

Art. 15 – L'organo di revisione legale dei conti

Art. 16 – Compiti dell'organo di revisione e funzionamento

TITOLO III: GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 17 – Struttura organizzativa

Art. 18 – Regolamento

TITOLO IV: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 19 – Gestione Economico-Finanziaria

Art. 20 – Il patrimonio aziendale

Art. 21 – Finanziamento degli investimenti

Art. 22 – Risultati di esercizio

Art. 23 – Pianificazione aziendale

Art. 24 – Bilancio preventivo economico annuale

Art. 25 – Bilancio di esercizio

Art. 26 – Regolamento di contabilità

TITOLO V: RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 27 – Atti di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

Art. 28 – Approvazione atti fondamentali

TITOLO VI: RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 29 – Partecipazione ed informazione

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 – Regolamenti

Art. 31 – Norme transitorie

TITOLO I - COSTITUZIONE DELL'AZIENDA ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e obiettivi della Società

E' istituita l'Azienda Speciale farmaceutica del Comune di Palombara Sabina denominata "Azienda speciale Farmasabina "

L'Azienda Speciale è costituita ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 smi (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 9 della legge 2/04/1968 n. 475 smi, (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dello Statuto del Comune di Palombara Sabina L'attività dell'Azienda è regolata dalla normativa vigente e dalle leggi speciali di settore e dal presente statuto.

L'azienda è ente strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi ad essa affidati ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

L'Azienda ha sede legale a in Via Piave, n.35, 00018 Palombara Sabina (Rm)

L'Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune di Palombara Sabina ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità economiche previste dal piano programma, svolgere la propria attività anche al di fuori del detto territorio.

Art. 3 - Oggetto dell'Azienda

L'Azienda ha per oggetto:

1. L'esercizio diretto delle Farmacie di cui il Comune è titolare e quelle di cui ne acquisirà la titolarità, con:

- la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medici, nonché di ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia (elenco contenuto nell'allegato del D.M. 375/1998 e sue successive modificazioni);
- la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;

2. L'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

3. La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

4. L'effettuazione di test diagnostici;

5. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

6. L'attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;

7. La gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;

8. La gestione di servizi e attività collaterali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Case di Cura;

9. La gestione di servizi complementari o strumentali a quelli istituzionali; nonché di qualsiasi altro servizio, con modalità da stabilire, che l'Amministrazione Comunale intendesse affidare all'Azienda anche in via temporanea.

TITOLO II: ORGANI AZIENDALI

Art. 4 - Organi aziendali

Sono organi dell'Azienda:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Direttore Generale;
- d. l'organo di revisione legale dei conti.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e revoca

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Azienda cui compete l'attività di indirizzo e di controllo della gestione aziendale.

Il Consiglio è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Sindaco di cui due indicati dalla minoranza consiliare, tra i non appartenenti al Consiglio Comunale e chi, ai sensi dell'articolo 1 comma 734 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. La qualifica degli amministratori è subordinata al rispetto di quanto previsto all'art. 87, 58 e 59 del TUEL.

Tutti i componenti devono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dall'ordinamento per i Consiglieri Comunali e specifiche competenze professionali stabilite dalle norme vigenti e non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dalla legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un anno, rinnovabile di anno in anno limitatamente al periodo corrispondente al mandato del Sindaco che ha proceduto alla loro nomina e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in cui, anche nel corso del quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio Comunale.

I componenti del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, cessano dalla carica durante il mandato, vengono sostituiti dal Sindaco entro 45 gg.

I Componenti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti: la decadenza è pronunciata dal Sindaco, su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Costituisce giusta causa di revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione l'aver deliberato l'approvazione di bilanci di esercizio che presentino perdite per due esercizi consecutivi.

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dal Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti norme in materia.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente stesso in caso di temporanea assenza od impedimento.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione comunale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione determina le linee e le strategie imprenditoriali dell'Azienda e delibera tutti i provvedimenti per raggiungere i fini aziendali, che per legge, per Statuto o per regolamento non siano riservati al Presidente o al Direttore Generale.

Il Consiglio può attribuire speciali incarichi, anche con poteri di rappresentanza esterna, ad uno o più dei suoi membri, compreso il presidente ovvero il Direttore. Le deleghe di potere con poteri di rappresentanza esterna, attribuite dal Consiglio di amministrazione, che abbiano ad oggetto categorie di atti sono depositati al Registro delle Imprese.

I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge od i loro parenti e affini entro il IV grado civile.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici amministrativi dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi, altresì, anche su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore Generale ovvero del Sindaco, che devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente provvede il Sindaco. La riunione, in questi casi, deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.

Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il recapito avviene a mezzo di raccomandata a mano, nell'ambito del territorio comunale, e a mezzo del servizio postale, al di fuori del territorio comunale. A tali sistemi è equiparata la convocazione a mezzo fax ovvero e-mail certificata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione legale dei conti nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore Generale.

In caso di urgenza si provvede alla comunicazione della convocazione e del relativo ordine del giorno mediante telegramma, fax o fonogramma, posta elettronica (e mail). In tal caso è sufficiente che l'avviso pervenga almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti che non siano inclusi nell'ordine del giorno, purché siano presenti e consenzienti tutti i componenti.

Art. 8 - Interventi alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Il Direttore Generale, ad eccezione del caso in cui si tratti su materie che lo riguardino personalmente, interviene alle sedute con diritto di voto consultivo ed ha, altresì, diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti contenuti nell'ordine del giorno.

Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di partecipare alle sedute nelle quali si discutono i Bilanci ed i Piani economico-finanziari.

Art. 9 - Svolgimento, verbalizzazione e pubblicità delle sedute

Il Presidente verifica che il collegio sia regolarmente costituito, regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di fare risultare nel verbale le proprie osservazioni e dichiarazioni, nonché il proprio voto ed i motivi del medesimo.

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi qualora si debba discutere o deliberare in ordine a provvedimenti o atti nei quali essi stessi o i loro congiunti ed affini, fino al quarto grado, abbiano interesse personale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali redatti dal Direttore Generale o da un dipendente dell'Azienda nominato dal Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario. In mancanza del Direttore Generale o del Segretario i verbali sono redatti da uno dei componenti il Consiglio stesso. Tali verbali, trascritti in un libro appositamente istituito sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

La pubblicità delle deliberazioni è regolata dalla legge. Ad ogni modo copia delle deliberazioni può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, previa autorizzazione del Presidente. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o dall'impiegato da lui delegato.

Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto, per l'effettivo esercizio delle sue funzioni, di prendere visione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti adottati o da adottarsi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Sindaco e il Consiglio, in base a quanto previsto all'art. 5, può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta l'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

Inoltre, al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale, proponendo al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti del caso;
- d) sottoscrivere gli atti del Consiglio di Amministrazione e la corrispondenza afferente alle sue attribuzioni;
- e) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- f) adottare, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni dovranno essere ratificate dal Consiglio d' Amministrazione nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
- g) promuovere iniziative indirizzate ad assicurare l'integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali presso cui essa opera;
- h) attuare iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza previste dal presente statuto;
- i) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Il Presidente può essere incaricato dal Consiglio di particolari incarichi anche con poteri di rappresentanza esterna, come previsto al precedente articolo 6.

All'insediamento del Consiglio di Amministrazione viene assunta un delibera di consiglio che definisce le deleghe di potere con rappresentanza esterna che debbono essere esercitate con firma congiunta dal Presidente e dal Direttore.

Art. 12 - Il Direttore Generale

La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale scelto a seguito di selezione pubblica o per chiamata diretta.

L'assunzione per chiamata diretta è disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata da adottarsi con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Direttore Generale deve possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- requisiti dell'età minima e massima, il titolo di studio e gli altri ritenuti necessari per la nomina sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato con incarico biennale e può essere confermato di biennio in biennio, ferma restando la decadenza della nomina al momento del termine del mandato del Sindaco che ha nominato il Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione che subentra di confermare o sostituire il direttore generale, che nel frattempo può continuare a svolgere l'ordinaria amministrazione fino a conferma o a nuova nomina.

La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata e notificata al Direttore Generale.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore Generale è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Il rapporto con il Direttore Generale può essere anche assimilato a quelli di lavoro autonomo con remunerazione sia fissa che rapportata anche ai risultati economici dell'azienda.

Art. 13 - Il Direttore Generale: sostituzione

La risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale, nel corso del periodo contrattuale, può aver luogo secondo le vigenti norme di legge. Costituisce una giusta causa di risoluzione la presenza di perdite di esercizio riportate in due bilanci esercizio consecutivi. I motivi di licenziamento dovranno essere contestati per iscritto all'interessato, a cura del Presidente, con invito a presentare le difese entro trenta giorni, trascorsi i quali ed esaminate le eventuali controdeduzioni, il Consiglio di Amministrazione deciderà in via definitiva.

Art. 14 - Il Direttore Generale: funzioni

La direzione Generale ha la responsabilità gestionale della farmacia cui è proposto ed ha la rappresentanza legale in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ha potere propositivo al consiglio di amministrazione per i provvedimenti che reputa opportuni.

La direzione Generale:

- rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stesso;
- predispone, assieme al presidente, lo schema di Bilancio Preventivo annuale, di Bilancio di Esercizio, del Piano Programma e del Bilancio Pluriennale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge;
- presenta trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento della farmacia;
- presiede le gare e stipula i contratti di acquisto dei farmaci, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio;
- provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e con le formalità previste delle leggi vigenti;
- sottoscrive la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente e controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento predisposti dal servizio competente, con facoltà di delega.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Azienda Speciale è dotata di un organo di revisione legale dei conti costituito ai sensi delle norme vigenti; è un organo monocratico e il professionista, nominato dal Sindaco, deve essere iscritto all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

L'incarico è incompatibile con quello di Consigliere Comunale. Al revisore compete l'indennità stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 - Compiti dell'Organo di Revisione e funzionamento

L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. In particolare, esamina i progetti dei Bilanci Preventivi, Annuali e Pluriennali.

TITOLO III: GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 17 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tale struttura deve definire le aree funzionali di intervento sulla base dei servizi affidati dal consiglio comunale, le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

Art. 18 - Regolamento

I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento di cui sopra deve prevedere che in caso di espletamento di concorsi o selezioni interni o pubblici, le commissioni giudicatrici nominate dal Consiglio di Amministrazione siano composte da persone fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire.

TITOLO IV: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 19 - Gestione Economico e finanziaria

L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 20 - Il patrimonio aziendale

Il patrimonio dell'Azienda comprende:

- i beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi assegnati in dotazione del Comune all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili e mobili acquisiti dall'azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assegnati direttamente;
- eventuali contributi in conto capitale o versamenti o trasferimenti di terzi;
- riserve di rivalutazione, fondo di riserva, riserve statutarie o regolamentari e dalle altre riserve ed accantonamenti effettuati;
- utili o perdite derivanti dalla gestione.

Per i beni conferiti in natura la valutazione avviene al minore tra il prezzo di costo o il prezzo di stima, per tutti i beni conferiti, se acquistati o realizzati dal Comune nel triennio precedente a quello di conferimento, oppure al prezzo di stima se trattasi di beni già di proprietà del Comune da oltre un triennio.

I beni conferiti in proprietà o comunque trasferiti all'Azienda o da questa acquistati, ove previsto, sono iscritti nei pubblici registri mobiliari ed immobiliari a nome dell'Azienda nei libri obbligatori relativi ai cespiti.

Art. 21 - Finanziamento degli investimenti

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma, l'azienda provvede nel seguente ordine:

- a. con i fondi all'uopo accantonati;
- b. con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento ed in particolare: (i) quote di ammortamento e (ii) quote del fondo TFR;
- c. con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici;
- d. con prestiti anche obbligazionari;
- e. con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'Ente Locale.

Art. 22 - Risultati di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Azienda non può chiudersi in perdita.

L'utile di esercizio deve essere destinato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel seguente ordine:

- alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva ordinario per il 20%;
- alla costituzione o all'incremento del fondo di rinnovo e sviluppo per gli investimenti nei limiti previsti dal Piano di Programma.

L'eccedenza è versata al Comune con le modalità deliberate dal Consiglio Comunale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Se durante l'esercizio sopravvengono particolari situazioni che non consentono il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre al Consiglio Comunale le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

L'eventuale perdita di esercizio deve essere coperto con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza di questo, con un versamento in numerario da parte del Comune, da effettuarsi ad avvenuta acquisizione del relativo finanziamento. Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita per indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 23 - Pianificazione aziendale

Nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'Azienda pianifica la propria attività elaborando un Piano Programma e un Bilancio Pluriennale.

Il Piano di programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;

- i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane;
- le forme di concorso della collettività, delle associazioni, delle aziende e delle cooperative per la migliore gestione dei servizi pubblici affidati.

Il bilancio pluriennale di previsione redatto in coerenza con il Piano Programma, da adottarsi ai sensi dell'art. 39 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986 n. 902 e dell'art. 3 della legge 24 aprile 1981 n. 153 sarà redatto articolando per singole attività programmi e progetti, definendo gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione, in ossequio al disposto degli articoli 38 e 39 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986 n. 902, hanno durata di tre anni e debbono essere aggiornati annualmente.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi e dei progetti indicati nel piano programma e nel bilancio pluriennale di previsione.

Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione è presentato dal Consiglio di Amministrazione al Comune entro il 30 novembre per l'approvazione.

Per l'esercizio 2012, il piano programma ed il bilancio pluriennale di previsione dovranno essere presentati al Comune per l'approvazione entro due mesi dalla data di iscrizione dell'Azienda nel Registro delle Imprese.

Art. 24 - Bilancio preventivo economico annuale

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare detto bilancio nei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986, n. 902.

Al bilancio preventivo economico annuale deve essere allegato, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, apposito prospetto contenente i preventivi per i diversi esercizi.

Per il primo esercizio, il bilancio preventivo economico di periodo dovrà essere presentato al Comune per l'approvazione entro tre mesi dalla data di apertura al pubblico dell'esercizio farmaceutico.

Il bilancio preventivo economico annuale è presentato dal Consiglio di Amministrazione al Comune entro il 30 novembre per l'approvazione.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo deve essere presentato dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione entro il 15 marzo ed entro il 31 marzo va presentato dal Consiglio di Amministrazione al Comune per l'approvazione.

Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale, della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo sono comprese con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.

Nella relazione illustrativa del conto consuntivo, il Direttore dovrà indicare, fra l'altro:

- criteri di valutazione dello stato patrimoniale;
- i criteri utilizzati nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti, nonché per la valutazione delle scorte, dei ratei e dei risconti.

Per l'eventuale prestazione di servizi e attività affidate in gestione dal Comune, dovrà essere redatto un apposito piano economico-finanziario con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.

Art. 26 - Limiti alle spese in economia

Le spese, i lavori, le forniture, i servizi e le opere che ai sensi degli artt. 34 lett g e 70 del Regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986 n. 902 s.m.i, possono essere eseguiti in economia da parte del Direttore dell'Azienda in conformità con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono le seguenti:

- spese di manutenzione e riparazione degli impianti, dei macchinari e degli stabili;
- spese per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda e l'esercizio d'impresa;
- spese per servizi continuativi e simili;
- spese obbligatorie.

Sulla base del Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore provvede alle spese in economia senza l'osservanza di formalità contrattuali amministrative, tenendo presenti le consuetudini d'uso e commerciali adatte a ciascun caso.

L'assunzione delle spese previste nel comma 1 del presente articolo è disposta dal Direttore nei limiti degli stanziamenti al bilancio di Previsione

TITOLO V: RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 27 - Atti di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

Il Comune determina le finalità, gli indirizzi e approva gli atti fondamentali dell'Azienda necessari per raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo che la gestione aziendale è destinata a soddisfare. La vigilanza del Comune è finalizzata a verificare la corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, delle finalità e degli indirizzi formulati ed il pieno rispetto dei contratti di servizio.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione deve presentare al Comune, alla fine di ogni trimestre, una relazione redatta di concerto con la Direzione Generale sull'andamento dell'azienda, contenente in sintesi i dati più significativi della gestione.

Art. 28 - Approvazione atti fondamentali

Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti atti dell'Azienda:

- il Bilancio Pluriennale e il Piano di Programma;
- il Bilancio Preventivo economico annuale;
- il Conto Consuntivo e il Bilancio di Esercizio;

L'approvazione di tali atti dovrà avvenire nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti. In caso di mancata approvazione, il Comune è tenuto ad indicare le modifiche da apportare e l'Azienda è tenuta ad adeguarsi.

TITOLO VI: RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 29 - Partecipazione ed informazione

Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'Azienda e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, un

apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti dell'azienda, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione, provvede ad emanare, riformare, rettificare, mediante deliberazione, i regolamenti aziendali per disciplinare l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, provvederà a disciplinare con regolamenti aziendali le materie relative al personale dell'Azienda e alle assunzioni, alla contabilità, amministrazione, alle spese in economia e alla attività contrattuale.

Art. 31 - Norme transitorie

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore con l'iscrizione dell'Azienda nel registro delle imprese.

I fondi liquidi costituendo il fondo di dotazione vengono conferiti con effetto dall'iscrizione nel Registro delle imprese dell'Azienda speciale.